

Provvedimento n. 3225 (C2129) **CREDITO ROMAGNOLO/BANCA
VINCENZO TAMBORINO**

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 agosto 1995;

SENTITO il Relatore Professor Franco Romani;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'atto della BANCA D'ITALIA pervenuto in data 13 luglio 1995;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Le parti

Il CREDITO ROMAGNOLO Spa è un'azienda di credito ordinario appartenente al GRUPPO CREDITO ITALIANO. Il fatturato da considerare, ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, della legge n. 287/90 (un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine), ammonta nel 1994 a 2.611 miliardi di lire.

La BANCA VINCENZO TAMBORINO Spa è un'azienda di credito ordinario che opera nelle provincie di Bari, Lecce e Taranto. Il fatturato da considerare, ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, della legge n. 287/90 (un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine), ammonta nel 1994 a 61 miliardi di lire.

2. Descrizione dell'operazione

L'operazione consiste nell'acquisizione da parte del CREDITO ROMAGNOLO Spa del controllo della BANCA VINCENZO TAMBORINO Spa mediante l'acquisto dell'intero pacchetto azionario.

3. Qualificazione dell'operazione

L'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, in quanto non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, della legge n. 287/90, in quanto il decimo dell'attivo realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 606 miliardi di lire.

4. Valutazione della concentrazione

Ai fini del presente parere i mercati rilevanti per la valutazione dell'operazione sono quelli relativi alla raccolta ed agli impieghi bancari.

Raccolta di fondi

In tale mercato l'operazione in oggetto non produrrà effetti significativi sulla concorrenza, in quanto le sole sovrapposizioni territoriali tra la rete di sportelli del GRUPPO CREDITO ITALIANO e quella della BANCA VINCENZO TAMBORINO Spa si verificano esclusivamente nelle provincie di Bari, Lecce e Taranto dove le quote aggregate delle imprese coinvolte nell'operazione sono rispettivamente dell'8,51%, del 13,58% e dell'8,81%.

Impieghi bancari

Anche per quanto riguarda il mercato degli impieghi bancari l'operazione in oggetto non produrrà effetti significativi sulla concorrenza, dal momento che, in Puglia, unica regione dove si verifica sovrapposizione territoriale tra le attività delle due aziende di credito, la quota aggregata delle imprese coinvolte nell'operazione è del 5,73%.

RITENUTO che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

ESPRIME

il parere che non sussistono elementi per avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Il presente parere verrà comunicato alla BANCA D'ITALIA, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge n. 287/90, e sarà successivamente pubblicato nel Bollettino di cui all'articolo 26 della medesima legge.

p.IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Heimler

p.IL PRESIDENTE
Luciano Cafagna

* * *